Al Chi. Sig. Cavaliere Arthino
In segno di stima 1 Autore

DUE STATUTI SUNTUARJ

CIRCA IL VESTIRE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE

ORDINATI PRIMA DELL' ANNO 1322

DAL COMUNE DI PERUGIA

Tratti da un Testo Italiano a Penna

E PUBBLICATI

NELLE FAUSTISSIME NOZZE

DEI NOBILI SIGNORI

RIDOLFO PUCCI BONCAMBJ

E

CATERINA ORSUCCI

PERUGIA

PRESSO LA TIPOGRAFIA BADUEL

1821

Digitized by Google

Digitized by Google

NOBILISSIMI SPOSI

Appena che un genio benefico e lieto divolgò fra i vostri conoscenti ed amici, ed in ogni amena e rispettabile società, come voi scambievoli contentezze correvate rapidamente a raggiugnere, che molti forse si augurarono di vedere anche i vostri sponsali da Poeti cantati.

E perchè mai tornare così sovventemente ad un' uso, che inutile per se stesso, e perchè divenuto troppo comune, troppo volgare rassembra? Ed è pur meraviglia come dopo tanti chiarissimi esempj di quasi sei lustri, nel sostituire a quelle cose lievissime, produzioni migliori, anche in questa Cit-

Google

tà cultissima non siasi quella pratica in costume più bello, e più conforme ad un secolo di tanto sapere cambiata.

Ella è pure in ogni circostanza assai dilettevole cosa la Sapienza de' nostri Maggiori conoscere nelle loro provvide leggi, e di conoscere eziandio i domestici nostri costumi de' secoli di mezzo, che dovrebbero interessarci non meno che quelli de' Greci e Romani. Se così è, Nobilissimi Sposi, io non saprei come meglio onorare il vostro bene augurato connubio, che nell' umiliarvi l' offerta di pochi ma sanissimi Suntuarj Statuti appunto sui matrimonj, e sul vestire delle donne principalmente, che la Perugina Repubblica promulgò fino dal secolo XIV; e quando con proprie leggi reggendosi, nella sua felice autonomia, rispetto, ammirazione, e timore da ogni Repubblica Italiana esigeva.

Si sono tratte esse leggi da un preziosissimo testo a penna poco meno che ignoto. E siccome oggi corre lodevolmente in ogni parte d' Italia il nazionale impegno di conoscere nella sua estensione maggiore l' amena storia del suo Idioma bellissimo, di sapere quale amplissima parte vi ebbe-

Digitized by Google

ro tutte le Provincie Italiane nella sua formazione, e di reputarne ogni scritto del trecento prezioso; questo che potrebbe esser tale, si da nella stessa guisa come trovasi nel Codice senza il più piccolo cambiamento; perchè così possa anche meglio sapersi quale dialetto si parlava in Perugia nel secolo stesso di Dante il creatore di nostra favella (*), *del Boccaccio, e del Petrarca. E perchè doveasi quel testo indispensabilmente illustrare da note non mai aliene dal primiero argomento, quindi si è tolto da questa circostanza il motivo di farvi anche meglio conoscere altre leggi suntuarie ordinate dal Comune di Perugia ne' due secoli vegnenti* XV. *e* XVI. *sulle nozze ed il vestir delle donne.*

Gradite NOBILISSIMI SPOSI *questo piccolo, ma sincero tributo del mio rispetto, che bramo maggior-*

(*) Dante nel suo trattato *de Vulgari Eloquentia* noverando i varj dialetti d'Italia, ricorda il Perugino eziandio (*cap.* 13). Oggi spogliando questo voluminosissimo Codice membranaceo si potrebbe anche meglio conoscere, imperciocchè ivi si scrive di tanti oggetti diversi; e varrebbe così ad arricchire l'Italiana favella, alla formazione di cui, non è più a dì nostri una semplice e dubbiosa ricerca accademica, ma una verità incontrastabile, che vi concorsero tutti i Popoli d' Italia.

Digitized by Google

mente esternarvi in una circostanza , nella quale mentre voi stessi di ogni prosperità vi ricolmate, rende lietissimi gli ammiratori de' vostri meriti ; e delle vostre virtù , fra quali io ambisco l' altissimo onore di noverarmi.

Di Voi Nobilissimi Sposi

Perugia 20 *Febrajo* 1821.

Umo Demo Servo
Francesco Baduel

Digitized by Google

DUE STATUTI SUNTUARJ

CIRCA IL VESTIRE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE

ORDINATI DAL COMUNE DI PERUGIA PRIMA DEL 1322. (1)

Dele femmene portante encapo corona e certe altre cose. Et dele mancie da non dare.

Nulla femmena ardisca overo presuma portare ne recare encapo corona overo ghirlanda (2) ar-

(1) Il Comune di Perugia fino dall'anno 1322. ordinò che si recassero i Patrj Statuti in lingua volgare, e tanto si apprende dalle pubbliche riformagioni. (*An. decemv.* 1322. *fol.* 140.) La versione medesima fu forse compiuta nel 1344., e con questa data n' esiste tuttora un preziosissimo Codice nella Cancelleria dello stesso Comune (*Lib.A.*), ove al foglio LV. LVI. del lib. III. si trovano i due Statuti Suntuarj. In seguito questi si ampliarono, riordinarono, o moderarono, laonde assai più copiosi si trovano in altro codice latino di patrj statuti riformati nel 1366. E perchè l' adempimento di queste leggi suntuarie per lo pubblico bene fu sempre a cuore de' nostri Magistrati, se ne trovano altre ordinate negli anni 1402. 1445. 1474. 1475. 1502. Furono ripetute a stampa negli Statuti perugini l' anno 1526. (*Statut. Perus. vol.* 1.) Poi separatamente nel 1529. in un libretto assai raro, e finalmente negli anni 1555. 1562. 1596. e 1644.

(2) Negli statuti suntuarj del 1366. si vieta alle donne di recare corone, ed altri preziosi arredi anche alle feste nuziali.

Digitized by Google

legature (3) overo entrecciature (4) doro overo dargento overo de margarite (5) overo pietre pretiose ne enalcune pangne overo vestemente ne ennalcuna parte del corpo alcuno ornamento . sciactate (6) le pectorelle (7) e botone dauro overo dargen-

(3) Il testo latino del 1366. ha *arlegaturas* , ed in questo volgare *arlegature* puo essere del dialetto perugino , il quale conserva ancora tal voce nel contado , e nel volgo .

(4) Si legge in Villani : *intrecciatoj di perle* .

(5) La voce *Margarite* debbe intendersi delle Perle . In questo senso la adoperò Benvenuto da Imola nel comento latino a Dante (*Parad. xv.*) , e così altri Scrittori Italiani .

(6) E' una voce ignota nella nostra lingua in senso di *escluso* , ed *eccetuato* , ed è veramente del dialetto Perugino usata anche a di nostri dalle genti del contado . Nel primo foglio di questo testo si legge : *che valglano e che se osserveno da calende daprile prossemo che verra ennante enperpetuo enfino a tanto che seronno emmutate sciactate ei capitogle el gle qualgle certo di e a posto de sua fermocca ci qualgle valglano eziandio dal tempo ec.*

(7) E' forse voce del dialetto Perugino , e manca alla Crusca . Nelle stesse leggi suntuarie stampate in Perugia nel 1529. si legge : *Et ancora possano portare pectorelle dariento orate et puntali dariento con zicoletti e bendelle , purchè dicti pectorelle e puntali in tutto non passa la valuta de fiorini tre* , pari a scudi sei . I pettorelli non erano che porzioni di busto anteriore , e che il lusso di que' tempi voleva ornati d' oro , di argento , ed anche di perle . Il Petrarca di questi tempi appunto nelle senili declama contro l' uso di certi strettoj , che tenevano compressi i petti , e le pancie .

Digitized by Google

to (8) e fregie (9) aurate overo énargentate glie quaglie portare possano. a tanto chentratucte non passeno la somma de diece libre de denare ma salcuna contrafara sia punita de facto per glie segnore podesta e capetanio en cento libre de denare per ciascuna fiada, e ciascuno possa el contrafacento denuntiare e acusare el nome de lacusante overo denuntiante sia tenuto en secreto. e la podesta el capetanio siano tenute enquirire senza alcuno promotore e de cio expressamente se deggano sciendecare. Possano enpertanto le femmene portare scagiale doro overo dargento sen-

(8) Il Ch. Sig. Gennari in un suo ragionamento sui Matrimonj dei Padovani de tempi di mezzo (*Vene.* 1819.) producendo una carta del 1278. ove si legge: *in novem bottonis de auro*, giustissimamente opina, che essi fossero quei globbetti d'oro lavorati, di cui le donne della campagna perugina fanno uso, e che avendo forse avuto origine fra noi, si chiamano anche oggi i *Perugini* ne' paesi della Marca, e del Regno Lombardo-Veneto. In questo senso Francesco de Buti ne' comenti a Dante, ed altri Scrittori adoperano la voce *bottone* o *bottoncello*, e che si vedranno fra poco ad uso ed ornato delle vestimenta.

(9) La qualità di questi fregi, di cui grande uso era anche in Perugia nel secolo XIV. si può meglio comprendere da un longo ruolo di merci che fra noi in questo secolo stesso erano soggette al dazio della così detta *gabbella grossa* riferito in un libro di comonanze del 1372. nella Cancelleria del Comune. Ivi si legge: *Fregio doro figurato*. *Frege o fila doro*. *Frege o fila dariento* (*fol.* 21. 22.)

za pena (10) a tanto che non passe la somma per comuna stima trenta libre de denaro. (11) E che nul-

(10) Cintura, Zona, cordone, o cosa somigliante. Gli scagiali pertanto abbelliti di preziose, e costose materie furono talmente in uso in questo secolo XIV., che molti statuti Italiani ne parlano oltre gli Storici, e Cronisti. Veggasi Benvenuto da Imola nel comento a Dante in questi versi ove il Poeta degli scagiali certamente favella.

Non avea catenella non corona,
Non donne contigiate, non cinture
Che fussero a veder più de la persona.

Dalla Francia sempre industriosa maestra di mode, anche questa potè derivare in Italia. Una migliore idea di sì ricche cinture può aversi dal Montefocon ne' suoi Monumenti della Monarchia Francese (II. 40.). Le donne in Francia nel 1300., e 1400. vi portavano appeso uno specchio rotondo, e così nell' opera stessa è rappresentata Caterina figliuola di Carlo VII. nel momento di montare a cavallo, e recarsi alla pompa nuziale. Nonostante il divieto di questi scagiali o cinture ornate, bisogna pur credere che in questo secolo stesso in Perugia se ne facesse ampio commercio, imperciocchè in quel ruolo di merci soggette a pubblica imposta già ricordato si legge: *Cordone o schiagiale doro o dariento con perle.*

(11) Le 30. libre di danaro possono ragguagliarsi a poco più di 6. Fiorini, e circa scudi Romani 12. ½ Ma in altri Statuti Suntuarj Perugini del 1445. si permette alle donne portare in vestimenta ed ornati fino a 300. fiorini, somma assai superiore alli 600. scudi Romani, imperciocchè alla moneta d' oro e di argento avanti la scoperta dell' America, bisogna dare un' assai forte aumento nel conguaglio alla moneta nostra. Sono queste le dottrine di Roberson e di altri combinate sul-

Digitized by Google

la persona ardisca dare adalcuna femmena e a nulla chentrasse monesterio e a nullo chierco el quale dicesse messa alcuna mancia pena de cento libre de denare per ciascuno contrafacente.

Deglie ariede e fregiature e certe pangne da non portare e de le mancie vetate e corone.

A schifare le spese inutele le quale continuamente se feceano per glie citadine e contadine peruscine statuimo e ordenamo per lo presente capitolo chenperpetuo varra alcuna cosa nonostante chanullo maschio overo femmena de quangnunque coditione e stato degneta prehemenentia overo grandezza sia citadino overo forestiere contadino overo destrectuale sia licito dal di doggie ennante portare overo recare alcune fregiature corone entrecciature overo alcuno fornemento en pangne overo vestemento en capo overo capuccio (12) overo endosso dauro dar-

la scarsezza di que' due metalli in proporzione di ciò che ora ne abbiamo. Potrebbero pertanto sembrare ingiusti i continui reclami che si fanno del lusso de' nostri giorni, ne' quali d'oro e di argento abbondiamo assai piú che negli antichi.

(12) Sulla moda de' capucci ne' secoli di mezzo tanto negli uomini, che nelle donne, quando ancora l'uso de' cappelli non erasi bastantemente divolgato, veggansi Ducange, Muratori, e Bettinelli. Comunemente erano del panno medesimo delle vesti, ed i monumenti delle arti del secolo XIV. e seguente di molti

gento perle (*) pietra pretiosa cristallo. vetrio ambra smalto de quangunque spetia forma overo mate-

esempi ci forniscono. Una bella decorazione di molte, e sempre devote femmine perugine imbacuccate si osserva in una miniatura della Matricola del Collegio de' Mercanti ordinata nel 1351.

(*) In questo secolo XIV. e ne due seguenti fu grandissimo uso ornare le vestimenta, ed altri arredi di perle. Se ne potrebbero dare più testimonianze tratte dagli Storici, e da Monumenti delle arti. Basti per ora toglierne alcuni dalle Storie Perugine, e mostrare così come anche frà noi quest' uso fu copiosissimo. Francesco Maturanzio nella sua Cronaca inedita, narrando nell' anno 1500. le pompe nuziali celebrate in Perugia nello sposalizio di Astorre I. Baglioni, e Lavinia Orsina, e nelle quali, al dir del cronista, dai parenti e dagli amici furono spesi oltre a 60. 000. fiorini e 120. 000. scudi de' nostri, frà le altre magnificenze aggiunge che: *La sua donna avea tutte suoi vestimenta doro con maniche di seta brustate con ricchissime perle, e similmente il magnifico Guido Padre di Astorre avea una giornea tutta lavorata a perle et oro, quale valeva gran danaro . . . . e poi la Sposa fu messa in un letto ricchissimo nel quale fra le altre cose era un panno di sopra fatto a liste doro e di seta vermiglia e tutte quelle liste erano fulcite e brustate a ricchissime perle in modo che questo solo era di infinito valore e tesoro del quale non fu mai veduta più bella cosa*. E bisogna dire come nel secolo XIV. anche in Perugia vi fosse buon commercio di perle nonostante il divieto di usarne, imperciocchè nello stesso ruolo di merci altre volte citato, si legge: *Perle paghe a la valuta desse per livera denarj 19.* dazio che, ragguagliato sul valore di esse perle monterebbe circa a bajocchi 3. per ogni due scudi di stima.

Digitized by Google

ria overo de seta. salvo che sia licito a ciascuno volente portare a petto overo a maneche pectorelle botone ennaurate (13) overo argentate e centure como aloro parra senza pena. A tanto che quello che dicto e dele pietre pretiose nonaggia luoco en le pietre le quagle se portassero en glianeglie. (14 E salvo che sia licito ale femmene fregiatura portare e ornamenta de

(13) Quì si favella dei bottoni, che allora ornavano in molta quantità le vestimenta, ed in modo speciale le maniche di essi, che in que' tempi erano amplissime. In un registro di feste nuziali pubblicato dal fu Ab. Morelli nella sua dissertazione delle pompe nuziali de' Veneziani, leggesi che la sposa: *induta erat veste candida sericea latissimis manicis*; e par certo che le *maniche bottonate* degli statuti cistercensi pubblicati dal Martene (*Aned. iv.* 1590.) altro non fossero che maniche ornate di molti bottoni. Buti nel comento citato scrive; *solevano portare le donne alle maniche de bottoncelli dariento indorato*. E così il Petrarca nel libro degli uomini illustri: *due cose di porpora adornate con bottonature doro*.

(14) Non erasi ancora fissato dalle patrie leggi il numero degli anelli all'uso delle femmine, e delle spose. Negli statuti del 1366. se ne determina il numero a tre e del valore di otto fiorini, o 16. scudi de' nostri, valore peraltro che nello stesso numero di anelli fu aumentato sino a 30. fiorini negli Statuti Suntuarj del 1529. Che in questo secolo poi si recassero in Perugia anelli stranieri si sa dallo stesso ruolo di merci altre volte ricordato. Ivi si legge (*fol.* 19): *Anelglie doro o dariento con pietre fine overo pietre fine legate o non legate*, o *corgnuole*, o *anelglie dariento orate con pietre fine* ec.

Digitized by Google

valore e de stima de vintecinque libre de denare è non de più per alcuno modo so la pena predicta. Anco che a nullo maschio overo femmena sia licito vestirse overo vestementa de nuovo fare se non duno panno de lana tanto duno colore overo de doje al piu (15) a tanto chi de doje pangne de diverse colore vestementa fara per lo tempo che deje venire fa-

(15) Divieto fatto dal Comun di Perugia, onde frenare lo smoderatissimo lusso di fare vestimenta a divisa, come dicevasi, cioè con panni di colori diversi. Veggasi Bettinelli nel risorgimento d' Italia quando scrive: *Quegli abiti spesso erano di due colori l' uno a destra, l' altro a sinistra, l' uno davanti, l' altro di dietro per i nobili togati. Così il loro capuccio poi berretta o cappellino mezzo di un colore, mezzo di un' altro, e così le calze e calzoni*. Lepidamente si esprime a tal proposito il Sacchetti nella novella 50. *Oggi non so se il ripezzare fosse tenuto a povertà o leggiadria perocchè non che i panni di dosso con molti cincischi e colori si frastagliono, e ripezzano, e le calze non basta si portino di un colore e l' altra di un' altro, ma una calza sola dimezzata e traversata di tre o quattro colori*: ed è pur bello il notare come l' uso di somiglianti calze durò fra noi fino agli ultimi periodi del secolo scorso ne' donzelli di palazzo. Un somigliante divieto fu fatto dal Comune di Firenze nel 1300. come abbiamo del Villani a quest' anno, e di Pistoja come si rileva dagli statuti suntuarj del 1333. pubblicati dal Sig. Ab. Ciampi. Ivi quell' illustre Filologo è di opinione, che di tal sorte di vestimenta parlasse il Petrarca in questi versi:

Verdi panni sanguigni oscuri e persi
Non vestì donna unquanco.

Digitized by Google

re non degga ne possa se non tramezato per lato siche tanto sia duno panno quanto de laltro a mesura. E questo deglie vestemente non deglie fodere aggia luoco. E che nulla femmena dela cita overo del contado overo destrecto de peroscia overo daltronde ardisca overo presuma portare endosso ne fare fare panno alcuno scollato da la forcella dela gola engiu ne alcuno panno trastagliato (16), glie quaglie pangne de nuovo se fcoessero ne alcuna gonella longa piu duno braccio al braccio de la canna oltra la longezza dela femmena da la gola en giu. ne alcuna gonella

(16) *Frastagliato* ha la Crosca, e si è visto nell' allegato testo del Sacchetti. Potrebbe dirsi pertanto *trinciato cincischiato* con lo stesso Sacchetti, e si può ben sopporre che una tal voce volesse principalmente additare guarnizioni, falbalà trinciati, stampati, centinati e somiglianti; imperciochè negli Statuti a stampa del 1526 si legge (*Vol.I. fol. XXIII. XXIV.*) *Possint tamen in quolibet vestimento portare et habere stampaturas, intagliaturas, cincigliaturas usque ad duo braccia panni lane et non ultra ..... Possint tamen dicte Mulieres et eis liceat dicta vestimenta in pede ipsorum portare stampata et cincigliata usque in mensuram tertii pedis ad pedem comunis Perusie et non ultra pro altitudine*. Forse in questo luogo lo stampato può intendersi per dipinto, leggendosi anche presso il Villani: *Ne nullo vestimento intagliato o dipinto con piuna figura se non fosse tessuto*.

traginare possa (17), ma essa facciano assossa-

(17) Non potcasi veramente supporre, che dallo smoderatissimo lusso nel vestire del secolo XIV., e seguente, dovessero esentarsi gli stragici, e le longhissime code nelle vesti muliebri. In questa suntuaria legge perugina si vietano affatto, come negli Statuti Modanesi del 1402.; ma lo stesso Comune di Perugia con nuove riformagioni fu più indulgente verso le sue femmine in principio del secolo XVI. e nel 1502. Riformandosi allora nuovamente il sontuoso vestir delle donne maritate e da maritarsi, si vieta loro principalmente il broccato d'oro e d'argento, permettendosi però di *portare tragino per terra da veste de alcuna qualità che non passa doje piede*; ed essendo una misura bene scarsa in proporzione della moda di allora, si ebbe forse l'avvortenza di richiamare in margine quella legge con la postilla *caudarum moderatio*. Veggansi gli annali Decemvir. (1502. *fol.* 127.) Anche il Burchiello usò la voce coda in senso di stragico:

L'altra è la coda che voi strahinate
Facendo dela roba tal diserto.

Più rigorosi furono gli Statuti Suntuarj stampati in Perugia nel 1529 sulle code degli abiti donneschi, leggendosi ivi: *Ditte donne non possono portare per la cita ne contado camorre con stragino ma con le pianelle vada insino a terra con doi deta de stragino al più. Et altri vestimenti non possino avere ne portare con tragino de più de uno piede e mezzo pigliando la mesura de ditto tragino alla donna senza pianelle*. Siccome poi una buona parte degli arredi del mondo muliebre già ricordati si incontrano anche ne' monumenti Greci e Romani, e sopratutto nelle pitture de' Vasi Italici ed in quelle dell'Ercolano, potrebbe così divenire per un momento piacevolissima cosa il ricercare se presso le antiche Donne Greche ed Italiche fu in uso lo stragico.

Digitized by Google

ta (18) ne etiandio mantello alcuno traginare possa. che ne portare ne fare fare possa alcuno agiubato (19) se non

Gli esempj sono rari ma non ne mancbiamo per avventura. Basti ora citare la pittura antichissima di assai bel vaso plastico di Monsignor Arcivescovo di Taranto illustrata in Napoli dal dotto Sig. Ab. Scotti. Ivi Erifile veste una tunica con strascico assai lungo e che con la sinistra leggiadramente solleva, come farebbe a dì nostri una gentile o vezzosa donzella, se la moda al fastidio di questa coda nuovamente la condannasse, onde non cambiare in una sozzura fangosa ciò che una volta era maestà, e che valletti a ciò destinati tenevano sollevata. Quella circostanza della tunica di Erifile è tutta nuova per noi, no ci ricordiamo di averla notata altrove nei monumenti delle antichità figurate. Erifile stessa non tanto è cinta da uno scheggiale, ma copre il dorso con un panno quadrato, o ripiegato in triangolo come gli odierni scialli, particolarità anche essa che ci è giunta ben nuova. Lo stile del disegno, e le epigrafi che accompagnano le figure somiglianti assai allo scritto bustrofedo assicurano la remota antichità di questo prezioso monumento.

(18) Così dice il testo. Se mai dovesse leggersi *offossata*, si potrebbe intendere per *stretto intorno alla vita*. Ma comunque, il termine *asoesato* che potrebbe essere del dialetto Peragino, sembra ignoto fin qui alla lingua Italiana.

(19) Qui il termine *agiubato* conviene toglierlo per *giubbette*; così nel testo latino del 1366. *giubbatas seu gippas*. Che nel secolo XIV. le *giubbe* o *giubbarelle* fossero anche abiti femminili lo sappiamo dal Boccaccio. (*Nov.* 96) Era in sostanza un' abito corto stretto alla vita fino ai lombi come li nostri sotto abiti, e che portavansi sotto la zimarra, il mantello, e la guarnaccia, come allora dicevasi la veste più usuale, ed in qualche monumento delle arti del secolo XIV. e XV. se ne han-

sotana tonda ne portare possa alcuno velluto (20)

no chiarissimi esempj. Della voce *giubba* proveniente dall' Arabo secondo il Gollio nel suo lessico, fanno uso anche a dì nostri i Persiani. In Perugia se ne faceva commercio, e si legge frà le mercanzie di quel ruolo: *Giuppa* o *Giupparello de' zendodo, o de seto nuovo* o *vecchio*.

(20) Il velluto fu sempremai un nobilissimo drappo serico, ma sebbene nelle carte del secolo XI. si ricordi, IVI non può intendersi che di un panno grossolano, e villoso, e di cui il nome passó al nostro velluto. Veggasi Ducange alla voce *Villosa*. In Perugia ve ne furono delle fabbriche celebratissime anche ne' paesi di Levante fino alla metà del secolo passato, e negli statuti sul vestir delle donne stampati in Perugia nel 1529. è nominato il *Velluto Perusino*. Non è certo se frà noi ne fossero fabbriche nel secolo XIV., ma se ve ne furono, bisogna dire che lo smodato lusso di que'giorni non contento delle patrie manifatture, si procurasse il velluto anche di fuori, e nel ruolo delle merci ricordate altre volte che spetta a questo secolo XIV. si legge (*fol.*167.): *Velluto fino per cioscuna pezzo soldi x. e se non fosse pezzo per ciascuno braccio soldi ij*. Gli statuti poi del 1366. vietano alle donne non tanto il velluto, ma il *samito aurato e non auroto, sathoni vel camuco*. Il *samito* o *sameto* come drappo nobilissimo è voce adoperata anche da' vecchi Scrittori Italiani del secolo stesso XIV. e *sameto e catosameto* si ha in quello stesso vecchio ruolo perugino di merci: taluni hanno creduto che il *samito* o *sciomito*, fosse lo stesso che il velluto; Muratori peraltro nelle sue antichità Italiane non ne fu ben persuaso; ma comunque, fu anche drappo mentovato da Greci, e veggasi Meursio nel suo glossario Greco-Barbaro. In quel testo del 1366. il *Satani* fu forse il *Satini* de' Latini barbari e gli esempj veggansi in Ducange. La Crusca da la

Digitized by Google

overo tararesco (21) overo alcuno panno denante diviso overo aperto. (22) Ma se alcuna femmena contrafara en le predecte cose overo en alcuna dele predecte cose en cinqnanta libre de denare per ciascuna fiada sia condannata. E le predecte cose le quaglie deglie pangne e aguibate decte sonno aggiano luoco en qneglie glie quaglie de nnovo se facessero e non en glie gia facte. la quale con-

voce *camucca* sull' autorità del Morgante, ma non dice quale specie di drappo fosse; Ducange però spiega: *Panni serici vel praeciosoris species*. In quelle riformazioni sectuarie poi del 1366. si permette alle donne perugine l' uso del Ciambelletto per i mantelli. A que' giorni il Ciambellette, come lo dicono gli Scrittori Toscani, era drappo di molta considerezione, e scrive il Villani perciò che nello stesso secolo XIV. in Firenze si vietò da quel comune l' uso del Ciambellotte e degli ornamenti d' argento. Pure ne' Perugini statuti stampati nel secolo XVI. si permette usarne in un vestito fino a 28. braccia che non sene pochi (*fol. XXIII. vol.* 1.)

(21) Egli è ben facile che una tal voce abbia da essere *Tartaresco*. In una carta allegata del Ducange alla voce *Sindon* si legge: *Unum cappam de diaspero aurisamito vel Tartaresco aureo*. La voce è certamente dedotta da *Tarsicus* drappo preziosissimo e che dei varj luoghi dal Ducange allegati sembra quasi certo che ai nostri broccati somigliasse. Così si disse dal Regno di Tarsia nelle Indie ove fabbricavasi: Veggasi il Glossografo alla voce *tartarinus*.

(22) Così sono fatte ed un dipresso le vesti delle figure aggruppate frà loro nell' altra volta citata miniatura della Matricola de' Mercanti.

dannagione el marito de la somma de la dota de la moglie pagare sia costrecto, e en caso de restitutione de dote tanto meno restituire se degga de la dota quanto prendera la condannagione sopradecta. E che nullo marito possa ne degga lassare ala moglie sua alcuno ariedo doro overo dargento so la dicta pena de facto dalerede da togliere. e cotale legato overo relicto de cotale ariedo doro overo dargento non vaglia ne tenga ma sia per essa ragione nullo. E nullo sartore overo orfo overo merciaio overo alcunaltra persona possa overo degga so la decta pena esse entrecciature corone overo fregiature overo fornementa overo pangne cuscire fare overo lavorare overo apiciare (23) overo ponere so la decta pena. E de le predecte cose ciascuno essere possa accusatore. e aggia la meita del bando e oredase al saramento de lacusatore con uno testemonio. A tantoche le predecte cose non sentendano en glie scagiaglie overo centure desse donne a le qugale sia licito de portare esse centure e scagiaglie de valore de trenta libre de denare. e non da.... en su so la decta pena. Fuor de cio statuimo e ordenamo che dal di doggie ennante a nulla persona sia licito cusi citadina co contadina

(23) Forse *apicire*, e potrebbe essere antico termine volgare di oreficeria, per legare. Il termine manca alla Crusca. Veggasi la glossa di Isidoro.

Digitized by Google

overo destrectuale de peroscia overo forestiere maschio overo femmena dare overo donare palesomente overo secretamente tacitamente overo spressamente per se overo altre alcuna mancia overo dono denare facola overo cera overo altra quagnunque cosa adalcuno chierco overo religioso overo femmena religiosa overo adalcuna femmena quando se maritasse (24)

(24) Negli Statuti Sontuarj del 1366. fra i donativi vietati a' parenti in occasione di nozze, oltre le carni, e capponi, sono le cintuse, i centurini o sieno schiaggiali, o schiaggialetti, le corone, alcuni panni, e le borse. Di esse cose peráltro potea fare uso la sposa nel doversi presentare allo sposo, o non altrimenti. Non è dunque vero che le borse che oggi hanno luogo nel mondo muliebre sia una invenzione de' nostri giorni. Se ne ha l'uso costante nel secolo XIV. e nel seguente, ed anche allora può essersi divolgato dalla Francia. A buon conto nei monumenti della Monarchia Francese pubblicati da Montofocon si hanno più foggie di queste borse medesime, e principalmente per uso delle Regine, o di altre donne distinte; e con esse ivi si osservano la Regina Berta, e la Regina Berengaria (*Vol. I. plan.* 19. *Vol. II. pla.* 15.). Anzi gli stessi Principi ne andavano ornati, imperciocchè allora erano divenuti nobili arredi di ambo i sessi. Ma le borse che a dì nostri servano alle donne di qualche imbarazzo al braccio, allora con miglior consiglio alla cintura portavansi appese, laonde in quel nostro testo latino si legge: *schiagialecto sive schiagiali cum bursia*, ed al quale luogo può servire mirabilmente di nota un verso di Lorenzo de' Medici

Questo schegial mi gettò con la borsa

e siccome l'uso della borsa negli arredi muliebri durava anche

overo andasse overo fosse gita poi a marito overo quando entrasse monesterio overo se velasse. overo quando el chierco overo religioso dicesse overo cantasse messa overo religione entrasse. E chi contrafara sia punito per la podesta e capetanio en cento libre de denare. E dele predecte cose tuote e ciascuna en questo capitolo contenute. la podesta el capetanio e loro offitiaglie en la pena de cinquecento libre de denare a loro da togliere al tempo delloro sciendecato sieno tenute ciascuno mese doio fiade almeno fare enquisitione per le porte e per le paroffie dela

nel secolo XVI. così in quegli Statuti pubblicati nel 1529. onde moderare il vestir delle donne, si ordina *che non possano portare centi con scarselle ne sensa alla foggia solita portarsi dalli uomini*. E veramente osservò il Bettinelli che a que' giorni portar lunga borsa pendente dalla cintola, era come un distintivo di generosa nobiltà. Intorno all' uso che n' ebbe la Francia in questo secolo stesso XIV., è da vedersi il dotto Millin nelle sue antichità della Francia. Formavansi delle stesse materie come a dì nostri, di corami, di seta, e di lana, e similmente ornate di lavori di oreficeria. Le prime ci vengono ricordate dagli Statuti Suntuarj di Pistoja pubblicati dal Sig. Ciampi. Chi crederebbe poi che anche in Perugia nel secolo XIV. se ne tirassero dalle moliste di Parigi come a dì nostri? Pure si sà da quel ruolo di merci ove si legge (*fol.*20.): *Borscie de seta paregine grande con oro e senza oro. Borscie de seta paregine de la minor forgia. Borscie de seta fina. Borscie de seta con scatarso o filesello. Borscie de scatarso o filesello, e Pistojese.*

Digitized by Google

cita e deglie borgora palesemente overo secretamente como adesse parra per loro offitio con promotore e senza a loro volonta alcuna cosa nonostante. E niente meno de le predecte cose tucte ciascune una fiada el mese siano tenute per la cita e per glie borghe de peroscia fare fare glie bandementa e mandare ofitiaglie e fameglia e uno deglie suoie notarie ciascuno di de domeneche e de feste a la chiesia deglie beate domeneco francesco e agustino e ale perdonanze e aglialtre luoche dua sira cuncurso de gente a cercare e vedere se troveronno alcuno overo alcuna portare alcuna cosa contro la forma predecta el cuie aspecto (25) ovvero relatione sia avuta per piena pruova. e dela sua relazione sia licito ala podesta eal capetanio glie contrafacente punire en le predecte pene e aggiano e avere deggano per salario dele predecte cose dodece denare per libra de queglie deglie quaglie faronno condannagione e faronno fare el pagamento al masajo del comuno de peroscia en pecunia numerata senza alcuna pulizza. E che glie segnore priore delarte presente siano tenute pregare e supplicare a meser lo vescovo de peroscia che la scomunicatione faccia e fare faccia per tucte le chiesie e glie rectore dele chiesie dela cita e del contado de peroscia contra tucte e ciascune glie

(25) Pare usato in senso di riconoscimento.

Digitized by Google

quaglie contrafecessero en le predecte cose . E che nulla puella piccola overo grande ne eziandio maschio possano fare ne portare corone le qugale sonno usate de fa portare per la cita aquistando pecunia (26) a pena de quaranta solde de denare per ciascuno contrefecente e ciascuna fiada e essere possa ciascuno accusatore .

(26) E quì accennato un qualche giuoco o trastullo , che era in vigore frà Perugini anche nel secolo XVI. ma che non so n' è potuto intendere la qualità . Sul divieto di esso ripetuto ne' nostri Statuti stampati nel 1526. si trova una rubrica che porta questo titolo : *De ludis coronarum , et rainarum , et aliorum non fiendis .*

IMPRIMATUR

Fr. Joannes Andreas Lovisi S. Officii Perusiae
Inquisitor Generalis

IMPRIMATUR

Philippus Canonicus Pacetti Vicarius Generalis
Perusiae .

Vat 1
151806

Digitized by Google